

Rep.

**Convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) fra i Comuni di Cugnoli, Corvara, Scafa, Torre de'
Passeri e Cepagatti.**

L'anno 2023 (duemila ventitré), il giorno 3 (tre) del mese di marzo, con la presente
convenzione a valere per ogni conseguente effetto di legge

TRA

1. **Il Comune di Cugnoli**, rappresentato da Lanfranco Chiola, nato a Cugnoli (PE)
il 25/06/1962, per la carica domiciliato presso l'ente di cui appresso, non in
proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Cugnoli
(PE), C.F.80003250687, che egli legalmente rappresenta nella sua qualità di
ViceSindaco, delegato dal Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula di
questo atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/03/2018,
aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale, n. 73 del 01/10/2022,
esecutiva ai sensi di legge, adottata in applicazione dell'art. 30 del T.U.E.L. n.
267/2000;

2. **Il Comune di Corvara**, rappresentato dal Sig. Guido Di Persio Marganella, nato
a Popoli (PE) il 09/10/1981, per la carica domiciliato presso l'Ente di cui
appresso, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del
Comune di Corvara (PE), C.F. 81001310689, che egli legalmente rappresenta
nella sua qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula di questo atto
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2018, aggiornata
con deliberazione di Giunta Comunale, n. 39 del 14/10/2022, esecutiva ai sensi

di legge, adottata in applicazione dell'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000;

3. **Il Comune di Scafa**, rappresentato dal sig. Giordano Di Fiore nato a Chieti il 05/02/1977, per la carica domiciliato presso l'Ente di cui appresso, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Scafa (PE), C.F. 81000070680, che egli legalmente rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula di questo atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31/05/2022, aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale, n. 140 del 17/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, adottata in applicazione dell'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000;

4. **Il Comune di Torre de' Passeri**, rappresentato dal sig. Giovanni Mancini, nato a Popoli (PE) il 12/08/1981, per la carica domiciliato presso l'Ente di cui appresso, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Torre de' Passeri (PE), C.F. 00192970689, che egli legalmente rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula di questo atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2022, aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale, n. 112 del 12/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, adottata in applicazione dell'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000;

5. **Il Comune di Cepagatti**, rappresentato dal sig. Gino Cantò, nato a Cepagatti (PE) il 10/09/1958, per la carica domiciliato presso l'Ente di cui appresso, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Cepagatti (PE), C.F. 00221110687, che egli legalmente rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula di questo atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 13/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, adottata in applicazione dell'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000;

PREMESSO

– Che il Titolo I, Capo V del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, concedendo ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e della metodologia per la concreta attuazione di quanto dettato dalla citata normativa;

– Che l'art. 30 del citato T.U.E.L. n. 267/2000 dispone che *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni”*;

– Che l'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dispone:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. (...)

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 ((nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1)) procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza

qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di ((procedure di cui al)) presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, **ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento:**

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.);

– che il sistema di qualificazione previsto all'art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 entrerà in vigore dopo l'emanazione di specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e di apposite linee guida da parte di ANAC ai sensi dei commi 2 e 5 di quest'ultimo articolo;

– che nel periodo transitorio l'art. 216 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante

l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

– che la convenzione fra Comuni ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. n. 267/2000 si ritiene la soluzione più consona al rispetto della normativa sopra richiamata, anche nella considerazione che il riferimento ad *".....apposito accordo consortile"* non può riferirsi alla forma del Consorzio fra enti di cui all'art. 31 T.U.E.L. n. 267/2000, dato il divieto dei consorzi di funzioni che deriva implicitamente dall'art. 2 comma 186 lett.e) della L. n. 191/2009;

– che ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 *"«amministrazioni aggiudicatrici», sono le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;"*

– che, ai sensi del comma 1 lett. l) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 *«attività di centralizzazione delle committenze»* sono le attività svolte su base permanente riguardanti:

- *l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;*
- *l'aggiudicazione di appalti pubblici o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;*

– che pertanto, ai sensi della normativa sopra citata, la Centrale Unica di Committenza istituita tramite convenzione fra Comuni ex art. 30 T.U.E.L. n. 267/2000, si configura ad ogni effetto di legge quale *"amministrazione aggiudicatrice"* in quanto associazione tra enti pubblici territoriali;

– che a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà dei Sindaci dei Comuni

di Cugnoli e di Corvara di avviare la costituzione della Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.), ferma restando la possibilità di adesione di altri Comuni o
la costituzione, nel tempo, di diverse forme di aggregazione fra enti, nel rispetto
ed in esecuzione della vigente normativa in materia;

– che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/03/2018 il Comune di
Cugnoli ha disposto la costituzione della C.U.C. con il Comune di Corvara e
approvato lo schema della Convenzione autorizzando il Sindaco alla stipula della
stessa;

– che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2018 il Comune di
Corvara ha disposto la costituzione della C.U.C. con il Comune di Cugnoli e
approvato lo schema della Convenzione autorizzando il Sindaco alla stipula della
stessa;

– che a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà del Sindaco del Comune
di Scafa di aderire alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i
Comuni di Cugnoli e Corvara, ferma restando la possibilità di adesione di altri
Comuni o la costituzione, nel tempo, di diverse forme di aggregazione fra enti,
nel rispetto ed in esecuzione della vigente normativa in materia;

– che rispettivamente, il Comune di Cugnoli con deliberazione di Giunta Comunale
n. 32 del 28/04/2022 e il Comune di Corvara con deliberazione di Giunta
Comunale n. 22 del 28/04/2022 hanno espresso parere favorevole all'adesione
del Comune di Scafa (PE) alla Convenzione per la gestione associata della
funzione di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di
Cugnoli e Corvara per la gestione, in forma associata, delle procedure di
acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37 del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

– che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31/05/2022 il Comune di Scafa ha aderito alla Convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di Cugnoli e Corvara e ha approvato lo schema della Convenzione autorizzando il Sindaco alla stipula della stessa;

– che a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà del Sindaco del Comune di Torre de' Passeri di aderire alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di Cugnoli, Corvara e Scafa, ferma restando la possibilità di adesione di altri Comuni o la costituzione, nel tempo, di diverse forme di aggregazione fra enti, nel rispetto ed in esecuzione della vigente normativa in materia;

– che rispettivamente, il Comune di Cugnoli con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 28/05/2022, il Comune di Corvara con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 20/07/2022 e il Comune di Scafa con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 10/06/2022 hanno espresso parere favorevole all'adesione del Comune di Torre de' Passeri (PE) alla Convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di Cugnoli, Corvara e Scafa per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

– che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2022 il Comune di Torre de' Passeri ha aderito alla Convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di

Cugnoli, Corvara e Scafa e ha approvato lo schema della Convenzione

autorizzando il Sindaco alla stipula della stessa;

– che a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà del Sindaco del Comune

di Cepagatti di aderire alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i

Comuni di Cugnoli, Corvara, Scafa e Torre de' Passeri, ferma restando la

possibilità di adesione di altri Comuni o la costituzione, nel tempo, di diverse

forme di aggregazione fra enti, nel rispetto ed in esecuzione della vigente

normativa in materia;

– che rispettivamente, il Comune di Cugnoli con deliberazione di Giunta Comunale

n. 73 del 01/10/2022, il Comune di Corvara con deliberazione di Giunta

Comunale n. 39 del 14/10/2022, il Comune di Scafa con deliberazione di Giunta

Comunale n. 140 del 17/10/2022 e il Comune di Torre de' Passeri con

deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 12/10/2022 hanno espresso parere

favorevole all'adesione del Comune di Cepagatti (PE) alla Convenzione per la

gestione associata della funzione di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

costituita tra i Comuni di Cugnoli, Corvara, Scafa e Torre de' Passeri per la

gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di forniture, servizi

e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

– che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 13/10/2022 il Comune di

Cepagatti ha aderito alla Convenzione per la gestione associata della funzione di

Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di Cugnoli,

Corvara, Scafa e Torre de' Passeri e ha approvato lo schema della Convenzione

autorizzando il Sindaco alla stipula della stessa, fermo restando che si procederà

alla stipula solo ad avvenuta formalizzazione del parere di competenza da parte

dei Comuni già associati (formalizzazione già avvenuta, come suindicato);

Tutto ciò premesso ed a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati

STIPULANO E CONVENGONO

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, redatta ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000 - ha per oggetto la costituzione della Centrale Unica di Committenza (di seguito C.U.C.) fra i Comuni di Cugnoli, di Corvara, di Scafa, di Torre de' Passeri e di Cepagatti, in attuazione della disciplina dettata dall'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. L'esercizio associato della C.U.C. riguarda tutte le procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata, in economia) per l'affidamento di lavori, servizi o forniture.

3. Con la presente convenzione gli enti aderenti intendono:

- creare una struttura organizzativa specializzata nella gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, in modo da ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
- ridurre, attraverso la specializzazione, i margini di errore nelle procedure di affidamento, in modo da minimizzare i rischi di contenzioso;
- ridurre i costi dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
- perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi mediante standardizzazione della modulistica e azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;
- garantire in modo più efficace il rispetto della normativa anticorruzione relativamente alla gestione delle gare.

Art. 2 – Esclusioni

1. Restano esclusi dalla presente convenzione:

a) tutte le procedure già attivate alla data di stipula della presente convenzione;

b) gli affidamenti di cui all'art. 37 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

c) gli affidamenti di cui all'art. 37 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. attivati tramite gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip SpA (Mepa e sistema delle convenzioni), o dalla Centrale di Committenza Regionale, salvo quanto previsto ai successivi artt. 38 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza - e 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento comma 10;

d) le procedure di gara che riguardino fattispecie non comprese nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, o comunque per le quali non vi è obbligo di acquisire il CIG (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: concessione contributi, conferimento di incarichi ai sensi dell'art 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, alienazioni, concessioni di immobili non qualificabili come concessioni di servizi né di lavori);

e) i procedimenti di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto interventi non programmabili.

Art. 3 - Ambito territoriale e durata

1. L'ambito territoriale in cui è abilitata ad operare la C.U.C. coincide con il territorio dei Comuni aderenti alla convenzione.

2. La presente convenzione avrà durata di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

3. La presente convenzione potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti nei

modi e nei termini indicati nei commi che seguono.

4. Nei sei mesi precedenti la scadenza della convenzione, si riunisce la Conferenza di consultazione di cui al successivo art. 11 per verificare l'eventuale disponibilità al rinnovo.

5. In caso positivo, gli enti propongono eventuali modifiche alla convenzione e/o al regolamento che si rendessero necessarie.

6. Il rinnovo è deliberato dai Consigli Comunali degli Enti aderenti almeno trenta giorni prima della scadenza, mediante approvazione dell'eventuale nuovo schema di convenzione o conferma dello schema già approvato.

Art. 4 - Ente capofila e sede

1. Il ruolo di Comune capofila sarà esercitato fino alla naturale scadenza della convenzione, dal Comune di Cugnoli.

Gli Enti aderenti si riservano la facoltà di modificare la disciplina del presente comma nel caso di ingresso di nuovi Comuni.

2. La C.U.C. è attivata mediante delega da parte dei Comuni aderenti al Comune che di volta in volta sarà identificato quale capo convenzione e mediante la costituzione di un ufficio comune, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

3. La sede della C.U.C. è presso il Comune capofila.

Art. 5 - Competenza generale della C.U.C.

1. La C.U.C. è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale ai Comuni aderenti.

2. La C.U.C. assume per conto dell'Ente associato la funzione di Centrale di Committenza e svolge pertanto tutte le attività volte a reperire il soggetto aggiudicatario, a partire dal bando o avviso di gara o lettera d'invito e fino alla

proposta dell'aggiudicazione definitiva.

3. Nell'espletamento delle sue funzioni, la C.U.C. opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione, nonché nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

4. La C.U.C., in presenza di interessi comuni da parte di più Amministrazioni, potrà svolgere procedure di gara in forma aggregata in favore delle Amministrazioni aderenti alla convenzione. In tal caso, per garantire uniformità nella gestione della procedura e dell'esecuzione del contratto, gli uffici dei Comuni aderenti competenti per materia sono obbligati a coordinarsi tra loro e con la C.U.C. nella predisposizione dei documenti di gara, con particolare riferimento al capitolato prestazionale.

Art. 6 - Funzioni della C.U.C.

1. L'attività della C.U.C. consiste nella gestione della intera procedura di gara e in particolare:

a) Supporta il Comune aderente nella redazione dei capitolati prestazionali e dei documenti da porre a base di gara;

b) Acquisisce il CIG relativo alla procedura;

c) Redige e propone il bando di gara, o l'avviso di gara, o la lettera d'invito;

d) Acquisisce dal Comune aderente la determinazione a contrattare redatta ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché tutta la documentazione necessaria all'avvio della procedura di ricerca del contraente, quale il progetto e/o i capitolati prestazionali, debitamente approvati dai competenti organi o strutture;

- | | | |
|--|--|--|
| | e) Effettua la pubblicazione del bando o avviso di gara o spedisce la lettera | |
| | d'invito, curando tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla | |
| | legge; | |
| | f) Provvede al perfezionamento del CIG; | |
| | g) Effettua il pagamento del contributo all'Autorità sui contratti pubblici di lavori, | |
| | servizi e forniture; | |
| | h) Predispone, ove opportuni, appositi elenchi di ditte da invitare alle gare sulla | |
| | scorta delle indicazioni del comune proponente; | |
| | i) Ove obbligatoria per legge, predispone il provvedimento di nomina della | |
| | Commissione di Gara; relativamente ai membri, la proposta è formulata dal | |
| | Comune aderente che richiede l'attivazione della procedura di scelta del | |
| | contraente; | |
| | j) Valuta l'ammissione dei richiedenti e le offerte presentate; | |
| | k) Redige i verbali di gara; | |
| | l) Collabora, su richiesta del RUP, al procedimento di valutazione | |
| | dell'eventuale anomalia delle offerte; | |
| | m) Provvede all'invio delle comunicazioni di esclusione offerta ex art. 76 c. 5 | |
| | lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; | |
| | n) Provvede alle verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti e | |
| | all'acquisizione della documentazione necessaria per la stipula del contratto; | |
| | o) Propone la determinazione di aggiudicazione definitiva che dovrà essere | |
| | adottata dal Comune interessato alla stipula del contratto; | |
| | p) Trasmette tutti gli atti al R.U.P. per gli adempimenti di competenza; | |
| | q) Effettua la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione ai sensi di legge e | |

trasmette all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici le comunicazioni

di cui all'art. 213 c. 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. fino alla fase di aggiudicazione;

r) Assiste il Comune associato nella gestione di eventuali contenziosi che scaturiscano dalle procedure di affidamento;

s) Invia semestralmente ai Comuni aderenti il rendiconto delle spese sostenute (contributo ANAC e pubblicità, ecc.) relative alle procedure di gara concluse, per il rimborso.

Art. 7 - Funzioni di competenza dei comuni

1. In linea generale restano di competenza dei Comuni aderenti tutti gli adempimenti propedeutici alla gara fino alla determinazione a contrattare, e tutte le fasi successive alla proposta di aggiudicazione definitiva (comprese l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, le comunicazioni obbligatorie di aggiudicazione definitiva e di avvenuta stipula del contratto) ad eccezione del materiale espletamento degli adempimenti di pubblicità a seguito della aggiudicazione definitiva e di quanto previsto dal precedente art. 6.

2. In particolare, restano di competenza dei Comuni:

a) La programmazione annuale e pluriennale dei lavori pubblici e dei servizi e forniture;

b) L'approvazione dei progetti, nelle loro varie fasi, per la realizzazione delle opere pubbliche e l'approvazione dei capitolati prestazionali per servizi e forniture;

c) L'adozione della determinazione a contrattare;

d) Il pagamento delle spese di pubblicazione;

e) L'illustrazione alle ditte partecipanti alle procedure di gara dei progetti, studi, capitolati e l'eventuale assistenza ai necessari sopralluoghi;

f) La stipula e l'eventuale registrazione del contratto;

g) Gli adempimenti nei confronti dell'Osservatorio Contratti Pubblici relativi alle comunicazioni obbligatorie successive all'aggiudicazione e relative alla fase esecutiva del contratto;

h) Le forme di pubblicità prescritte dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla L. n. 190/2012;

i) Tutte le fasi esecutive del contratto (direzione dell'esecuzione, contabilizzazioni, collaudi ...).

3. Gli enti partecipanti alla convenzione si impegnano fin da ora ad uniformare i regolamenti comunali in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi eventualmente esistenti, fermo restando che quanto contenuto nella presente convenzione si configura quale disciplina speciale e, pertanto, prevalente sui regolamenti dei singoli Comuni.

Art. 8 – Accesso agli atti

1. Resta di competenza del Comune aderente l'accesso agli atti amministrativi relativi ai documenti di gara ed a quelli relativi alle fasi precedenti e successive alla stessa, ad eccezione della richiesta di accesso da parte di operatori economici esclusi dalla procedura di gara, per i quali lo stesso avviene presso la C.U.C., se tale richiesta è formulata prima della proposta di aggiudicazione definitiva.

2. La C.U.C. trasmette al Comune aderente, unitamente alla proposta di determinazione di aggiudicazione definitiva, l'intero fascicolo di gara contenente i verbali, le offerte, la documentazione di verifica e ogni altro atto o documento

relativo alla procedura.

Art. 9 – Dotazione organica

1. In ottemperanza al divieto di incremento della spesa annua di personale e, se possibile, nell'ottica del perseguimento di una diminuzione della stessa in relazione alla specializzazione del personale addetto al servizio, l'ufficio della C.U.C. è costituito da:

- a) Responsabile della C.U.C. individuato dal Comune capo convenzione;
- b) Responsabili del Procedimento (RUP) dei Comuni aderenti;
- c) Personale degli uffici gare e contratti degli Enti aderenti.

2. L'attività della C.U.C. e degli addetti all'ufficio è sempre considerata prestata in favore di tutti gli Enti convenzionati, ferma restando la unitarietà ed unicità del rapporto organico di lavoro dei singoli addetti in capo ai Comuni di rispettiva appartenenza.

3. Gli oneri relativi al personale alle loro dipendenze restano a carico dei singoli Comuni aderenti.

4. Spetterà al Responsabile della C.U.C. utilizzare di volta in volta il personale a disposizione per un numero di ore congruo in relazione al volume di attività della C.U.C..

Art. 10 – Adesione di altri Comuni

1. Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Comuni di aderire al servizio associato della C.U.C., previa approvazione della presente convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali dei nuovi aderenti e parere favorevole da parte di tutti i Comuni già associati, espresso con deliberazione della rispettiva Giunta Comunale.

2. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, obbligo di approvare una nuova convenzione, a meno che non vengano apportate modifiche sostanziali alla presente, nel qual caso la stessa deve essere riapprovata da tutti i Consigli Comunali.

3. Ove non vi siano modifiche sostanziali la formalizzazione dell'adesione di nuovo Comune verrà effettuata tramite sottoscrizione della presente fra tutti i Comuni, sia quelli già aderenti, sia i nuovi. La Convenzione dovrà riportare comunque gli estremi della deliberazione consiliare del nuovo Comune che approva la convenzione e gli estremi delle delibere dei Comuni già aderenti con le quali gli stessi esprimono il loro favorevole parere. La mancanza anche di uno solo dei pareri favorevoli dei Comuni già associati impedisce l'ingresso del nuovo Ente.

4. Ai fini del presente articolo si considerano modifiche sostanziali quelle relative alla durata della convenzione, alle modalità di individuazione del Comune capofila ed alle competenze della C.U.C. e degli Enti aderenti; eventuali variazioni che dovessero intervenire sugli altri aspetti disciplinati in questa sede saranno considerate modifiche non sostanziali.

Art. 11 – Forme di consultazione

1. Per l'esame di questioni di competenza generale relative alla C.U.C., quali ad esempio l'ingresso nella convenzione di ulteriori Comuni, è istituita la Conferenza di consultazione formata dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati. La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune capo convenzione (o suo delegato) ed è convocata su richiesta del Presidente o di uno o più Sindaci dei Comuni aderenti.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la conferenza è presieduta

dal Sindaco che, fra i presenti, rappresenta il Comune con maggior popolazione.

3. La Conferenza è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti elevata all'unità superiore e assume le sue decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui siano aderenti due soli Comuni, la conferenza ha luogo con la presenza di ambedue i Sindaci (o delegati).

4. Delle sedute della Conferenza viene redatto apposito verbale a cura del personale facente parte della C.U.C. individuato dal Presidente.

Art. 12 – Recesso e scioglimento

1. Il recesso dei Comuni aderenti può essere esercitato con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali da trasmettere al Comune capo convenzione; il recesso ha efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della deliberazione da parte del Comune capo convenzione.

2. Il recesso è comunque consentito solo ove il Comune che intenda recedere non abbia procedure di gara in corso affidate alla C.U.C. In tal caso il Comune potrà deliberare il recesso solo al termine delle procedure in corso.
Non è ammesso il recesso parziale.

3. La convenzione si scioglie automaticamente per decorrenza del termine di scadenza di cui al precedente art. 3 in assenza di rinnovo o proroga, o per volontà unanime dei Comuni aderenti espressa con deliberazione dei rispettivi Consigli.

Art. 13 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie di natura non gestionale scaturenti dall'applicazione della presente convenzione sarà prioritariamente ricercata in

via di definizione bonaria all'interno della Conferenza di consultazione dei Sindaci.

2. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al comma precedente le controversie saranno devolute all'organo giurisdizionale competente.

3. In caso di contenzioso sulle procedure di gara svolte dalla CUC, si costituirà in giudizio il Comune per conto del quale viene svolta la procedura di gara, il quale adotterà gli atti di propria competenza e sosterrà gli oneri economici anche in qualità di membro della CUC.

In caso di contenzioso su procedimenti di affidamento svolti in forma aggregata, saranno competenti tutti i comuni aderenti alla CUC, i quali adotteranno gli atti di propria competenza, privilegiando, laddove possibile, il conferimento dell'incarico al medesimo legale anche in un'ottica di risparmio di spesa.

Art. 14 – Norma finale e di rinvio

1. Si rinvia alla competenza delle Giunte Comunali degli Enti aderenti l'approvazione di apposito Regolamento sull'organizzazione gestionale e il funzionamento operativo della C.U.C., in base alla disciplina e agli indirizzi della presente convenzione.

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione e dal regolamento di cui al comma 1, opera il rinvio automatico alle norme di legge in materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti.

3. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R. n. 131/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i..

4. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990.

5. Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica ed è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 20 (venti) facciate e di porzione dell'a video.

Ne è data lettura alle parti che lo confermano e lo sottoscrivono tutti con firma digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.).

IL VICE SINDACO DELEGATO DEL COMUNE DI CUGNOLI

Lanfranco Chiola

IL SINDACO DEL COMUNE DI CORVARA

Guido Di Persio Marganella

IL SINDACO DEL COMUNE DI SCAFA

Giordano Di Fiore

IL SINDACO DEL COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

Giovanni Mancini

IL SINDACO DEL COMUNE DI CEPAGATTI

Gino Cantò